



---

CONTRATTO QUADRO DI  
MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA E  
STRAORDINARIA DEI SISTEMI  
DI CLIMATIZZAZIONE DELLE  
LINEE DI PRODUZIONE E DEI  
BOX PREFABBRICATI ADIBITI  
AD USO UFFICIO E  
SPOGLIATOIO

---

BOZZA SCHEMA CONTRATTUALE



5 SETTEMBRE 2019  
ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.

## Sommario

Premesso che:.....	3
<b>Articolo 1 - Efficacia del presente Contratto.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 - Oggetto del Contratto.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3 - Modalità di esecuzione del contratto.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 4 - Mezzi ed attrezzature necessarie all'intervento.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 5 - Organizzazione del Personale.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 6 - Approntamento e pulizia del cantiere.....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 7 - Custodia del cantiere.....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 8 - Documentazione dell'intervento.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 9 - Poteri ispettivi della Committente.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 10 - Ordine di Acquisto e Ordine di Lavoro.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 11 - Tempistica di intervento.....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 12 - Corrispettivo.....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 13 - Garanzia.....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 14 - Durata del contratto quadro e sua estinzione.....</b>	<b>9</b>
<b>Articoli 15 - Penali.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 16 - Diritto di Recesso della Committente.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 18 - Dichiarazioni del Manutentore - Salute e sicurezza presso gli impianti.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 19 - Modello di organizzazione gestione e controllo.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 20 - Anti-Corruption Clauses.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 21 - Foro Competente.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 22 - Privacy.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 23 - Disposizioni conclusive.....</b>	<b>12</b>

**CONTRATTO QUADRO**  
**di MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELLE**  
**LINEE DI PRODUZIONE E DEI BOX PREFABBRICATI ADIBITI AD USO UFFICIO E SPOGLIATOIO**

Tra

**Ennio Scridel**, nato a Gorizia il 27/04/1976, e residente a Mogliano Veneto (TV) Via Toni Benetton, 3/1, C.F.: SCR NNE 76D27E098L, nella sua qualità di Direttore Amministrativo e Sviluppo della società Eco-Ricicli Veritas srl, con sede legale in Marghera - Venezia, Località Malcontenta, via della Geologia "Area 43 ettari", iscritta al Registro delle Imprese di Venezia con codice fiscale e Partita IVA 03643900230 - R.E.A numero VE-336658;

Committente o ERV;

e

Assegnatario o XXX;

Tutte insieme Le Parti.

Premesso che:

- (a) La Committente è proprietaria e/o titolare e/o esercente di una serie di impianti di selezione e trattamento di rifiuti e di box prefabbricati adibiti ad uso ufficio e spogliatoio, situati in Malcontenta Venezia, via della Geologia "Area 43 ettari" e via dell'Elettronica snc, che sono ben noti all'Assegnatario nella loro localizzazione e nella loro struttura generale;
- (b) La Committente ha la necessità di disporre di un servizio di manutenzione ordinaria programmata e di un servizio di manutenzione straordinaria a chiamata, mediante il quale assicurare la funzionalità degli impianti di condizionamento dislocati all'interno delle Linee di produzione (impianti) e di quelli dei locali uso ufficio e spogliatoio, meglio elencati nell'Allegato C, e ciò sia per interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti usurati, sia per interventi di ripristino urgente della normale operatività di detti impianti;
- (c) La Committente a tal fine intende affidarsi ad un soggetto di comprovata esperienza nel settore;
- (d) Tale soggetto è stato individuato a seguito della RDO nr. 18/2019 del 05/09/2019 (**Allegato A – RDO 18/2019**), il quale si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico in quanto è soggetto specializzato nella prestazione dei servizi di cui alla precedente lettera (b) e meglio descritti nell'**Allegato B – Prestazioni, Corrispettivi e Specifiche Tecniche**, ed inoltre possiede l'organizzazione di mezzi e di persone necessaria ad assolvere, assumendosene il relativo rischio, i servizi predetti;
- (e) Pare opportuno alle Parti fissare nel presente Contratto Quadro i principi generali della propria futura collaborazione, facendo seguire al medesimo singoli **Ordini di Lavoro** ovvero singoli **Ordini di Acquisto**, in ragione delle contingenti necessità che di volta in volta si possono presentare;

**Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue.**

**Articolo 1 - Efficacia del presente Contratto.**

1. Il presente Contratto ha lo scopo di predeterminare le regole generali che le Parti osserveranno nei propri futuri reciproci rapporti.
2. Il presente Contratto non instaura tra le Parti un qualsiasi rapporto di esclusiva.
3. Il presente Contratto non vincola la Committente o l'Assegnatario ad un determinato quantitativo

di prestazioni minime. Tuttavia, ove la Committente emetta un Ordine di Lavoro e/o un Ordine di Acquisto secondo le previsioni qui di seguito contenute, l'Assegnatario è tenuto a darvi esecuzione in osservanza delle previsioni medesime.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente contratto tutti i precedenti accordi intercorsi s'intendono ad ogni effetto consensualmente risolti, annullati e comunque privi di efficacia tra le Parti medesime.

### **Articolo 2 - Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto ha in oggetto:
  - a. la manutenzione ordinaria programmata e la manutenzione straordinaria a chiamata, nonché la fornitura di pezzi di ricambio, originali, provvisti di certificazione, se previsto dalle norme.
2. Al presente Contratto Quadro viene data esecuzione attraverso l'invio di specifici Ordini di Acquisto (OdA) e/o di specifici Ordini di Lavoro (OdL), debitamente compilati, da parte della Committente all'Assegnatario a mezzo e-mail.

### **Articolo 3 - Modalità di esecuzione del contratto**

1. L'Assegnatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente dichiara e garantisce, e si impegna a dichiarare e a garantire ad ogni successivo intervento che le prestazioni saranno rese a regola d'arte e che i componenti di ricambio forniti saranno esclusivamente originali e che presenteranno le caratteristiche qualitative e tecniche richieste dalla Committente.
2. L'Assegnatario si impegna a consegnare, contestualmente agli articoli stessi anche la relativa Scheda Tecnica, CE e tutta la documentazione d'uopo. La mancata consegna di tali documenti costituirà giusta causa di sospensione del pagamento da parte della Committente.
3. Le attività di manutenzione e riparazione in senso stretto debbono essere eseguite dall'Assegnatario osservando, con la diligenza del buon appaltatore:
  - (a) le norme giuridiche che disciplinano l'intervento o il funzionamento degli impianti, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 09/04/2008, n.81, in quanto applicabili;
  - (b) le specifiche tecniche proprie della macchina o dell'impianto sul quale l'intervento viene effettuato, ivi comprese quelle che risultano dalle prescrizioni del costruttore e/o dalle indicazioni contenute nei manuali d'uso o da altre simili fonti;
  - (c) le buone pratiche di posa in opera, codificate o meno, ma comunque generalmente applicate nel settore della manutenzione degli impianti del tipo individuato in premessa.
4. L'Assegnatario si impegna ad effettuare gli interventi manutenzione e riparazione in senso stretto degli impianti di climatizzazione per mezzo di una Squadra Operativa composta da due addetti specializzati. L'utilizzo in sede di intervento di una Squadra Operativa aggiuntiva dovrà essere preventivamente autorizzata dal Committente mediante inserimento della stessa in sede di redazione dell'Ordine di Lavoro.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che sono ricomprese nell'attività di manutenzione e riparazione in senso stretto, e dunque a pieno carico dell'Assegnatario, tutti i materiali di consumo "tipici" per l'esecuzione di piccole lavorazioni ordinarie; in via indicativa: bulloneria convenzionale, elettrodi e/o filo da saldatrice, colle siliconiche, pennelli ed attrezzature minute.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'**Allegato B** è stato predisposto sulla base dell'Offerta n. **XX del xx/xx/xxxx** presentata a seguito della RDO di cui alla lettera (d) delle Premesse, e che tale Offerta è stata redatta dall'Assegnatario dopo aver preso pienamente atto e visione dello stato dei

luoghi e degli impianti in cui dovranno essere effettuate le attività di manutenzione.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto contenuto nel presente Articolo viene integrato e completato dalle previsioni inserite nell'**Allegato B – Prestazioni, Corrispettivi Schede e specifiche Tecniche**.

#### **Articolo 4 - Mezzi ed attrezzature necessarie all'intervento**

1. Salvo quanto più oltre precisato in punto sicurezza sul lavoro, l'Assegnatario è tenuto a prestare tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento, quali, a titolo solo esemplificativo, utensili, macchinari, attrezzi, strumenti di misura, e simili, fatta eccezione per quanto stabilito ai successivi comma.
2. Sono a carico della Committente la prestazione di acqua, illuminazione generale e di forza motrice.
3. Allorquando, in particolari casi, per eseguire gli interventi sia necessario servirsi di mezzi della Committente (a titolo d'esempio: mezzi di sollevamento), un tanto sarà specificato nella richiesta di intervento. Resta peraltro inteso:
  - (a) che per l'uso di tali mezzi, a freddo o a caldo, l'Assegnatario nulla deve alla Committente;
  - (b) che in caso di uso a freddo, l'Assegnatario deve adibire alla conduzione del mezzo Personale a ciò professionalmente idoneo e comunque in possesso di tutte le abilitazioni eventualmente previste dalle vigenti leggi o dalle buone prassi (es.: patentini, licenze, e simili);
  - (c) che in caso di uso a freddo, l'Assegnatario è considerato custode del mezzo, ed è perciò tenuto a riconsegnare il medesimo alla Committente al termine del servizio, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento derivante dal regolare uso e salvo il consumo di carburante o energie, che resterà a carico della Committente.

#### **Articolo 5 - Organizzazione del Personale**

1. L'Assegnatario svolge il servizio di manutenzione a proprio rischio, secondo il regime del contratto di appalto ed è perciò tenuto ad organizzare il proprio Personale in modo tale che la prestazione dovuta venga svolta con celerità, diligenza ed esattezza, nel rispetto degli standard tecnici richiesti dal presente Contratto, dall'Ordine di Lavoro e, in ogni caso, nel rispetto delle buone prassi tecniche di settore.
2. In principio, l'Assegnatario è tenuto:
  - (a) ad impiegare esclusivamente Personale regolarmente residente in Italia, fisicamente e tecnicamente idoneo alle mansioni di adibizione, debitamente assunto – in regime di rapporto di lavoro subordinato e/o lavoro somministrato– alle proprie dipendenze;
  - (b) a fornire, contestualmente alla conclusione del presente contratto, una lista completa del Personale impiegato, con indicazione di:
    - Cognome e nome;
    - Mansione alla quale saranno adibiti i lavoratori nel servizio, evidenziando il/i lavoratore/i con la mansione di caposquadra;
    - Qualifiche ed abilitazioni;
    - Tipologia del rapporto di lavoro;
    - Numero di matricola o di protocollo telematico dell'avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego (UNILAV);
    - data della comunicazione al Centro per l'impiego;Tale lista costituisce **Allegato C -Modello DRP**;
  - (c) a mantenere costantemente aggiornata la documentazione di cui sub lettera (b), mediante tempestive integrazioni o espunzioni;

- (d) ad allontanare immediatamente dal cantiere il Personale che, in base ad una motivata segnalazione della Committente, non risulti gradito, oppure difetti di uno dei requisiti di cui alla precedente lettera (a) o si trovi comunque, per qualsiasi ragione, in uno stato di incompatibilità ambientale rispetto al contesto;
  - (e) ad osservare nel rapporto di lavoro subordinato con il proprio Personale le disposizioni vigenti in materia lavoristica, fiscale, previdenziale ed assicurativa e comunque a retribuire il Personale medesimo secondo le vigenti disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
  - (f) ad accendere ed a mantenere in vita, per tutta la durata del presente Contratto, idonea copertura assicurativa contro la responsabilità civile operai e terzi (RCO, RCT), con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) per singolo sinistro (**Allegato D – Polizza RCT/RCO**);
  - (g) ad esibire alla Committente la dichiarazione di regolarità contributiva (**Allegato E - DURC**) rilasciata dal competente ufficio, prima dell'inizio del servizio;
3. L'Assegnatario si dichiara pienamente edotto che potrà servirsi, per alcuni interventi di natura specialistica, di subappaltatori e/o subfornitori, previo consenso scritto da parte della Committente.
  4. Nel caso in cui l'Assegnatario non consegni al Committente nei tempi previsti la documentazione di cui al *comma 2* del presente articolo, il Committente sospenderà il pagamento di quanto dovuto in forza del presente Contratto.
  5. L'Assegnatario è obbligato a tenere indenne e a manlevare la Committente da qualsiasi pretesa, contrattuale o extracontrattuale, che il proprio Personale rivolga eventualmente in via diretta nei propri confronti, anche se in base a norme di legge che prevedano simili forme di solidarietà.
  6. Resta inteso che potrà essere ammesso all'interno dell'impianto solo personale dell'Assegnatario il cui nominativo si trovi nella Lista del Personale di cui al precedente *comma 2 lettera (b) - allegata sub C* al presente contratto o in successivi aggiornamenti della stessa. Il personale non indicato nella suddetta lista verrà pertanto allontanato. Qualora a seguito di ciò dovessero verificarsi dei ritardi negli interventi, il Committente si riserva sin d'ora di rivalersi sull'Assegnatario per il risarcimento dell'eventuale danno subito, anche tramite compensazione delle somme dovute in base al presente contratto.

#### **Articolo 6 - Approntamento e pulizia del cantiere**

1. L'Assegnatario è tenuto a svolgere, sotto la propria direzione, tutte le attività di approntamento iniziale e di pulizia finale del cantiere o comunque del luogo di svolgimento dell'intervento che, laddove necessario, dovrà essere accuratamente delimitato.
2. Resta sin d'ora inteso che se nel corso dell'attività di posa in opera o nel corso delle attività accessorie, ivi comprese quelle di pulizia del cantiere, si profili l'eventualità che si producano rifiuti di qualsiasi specie – così come essi sono definiti dall'art.183 del vigente T.U.A. (D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e succ. mod.) – l'Assegnatario è tenuto a darne immediata e – ove possibile – preventiva notizia alla Committente, la quale provvederà, a propria cura e spese e nella veste di detentore esclusivo dei medesimi, a tutte le operazioni di gestione dei medesimi, ed ai connessi adempimenti documentali, nel rispetto delle vigenti leggi (secondo i casi: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, stoccaggio, deposito temporaneo).

#### **Articolo 7 - Custodia del cantiere**

1. Ove il servizio si esegua in assenza di incaricati della Committente, l'Assegnatario è considerato, a tutti gli effetti, custode del cantiere.
2. Egli è pertanto tenuto:
  - (a) a tenere chiusi gli ingressi e comunque ad evitare l'entrata di soggetti non facenti parte

- della sua organizzazione o comunque non autorizzati dalla Committente;
- (b) ad utilizzare i beni della Committente con la diligenza del buon padre di famiglia;
  - (c) a segnalare prontamente per via telefonica alla Committente o, in difetto, all’Autorità di pubblica sicurezza qualsiasi anomalia riscontrata sul cantiere (presenza di sospetti, principio di incendio, etc.);
  - (d) a dotare il Personale impiegato di un telefono portatile il cui numero di utenza sia noto alla Committente;
  - (e) a riconsegnare il cantiere agli incaricati della Committente al termine del servizio.

#### **Articolo 8 - Documentazione dell’intervento**

1. L’Assegnatario è tenuto a documentare ogni singolo intervento di compiuto in apposito Foglio di lavoro.
2. Per gli interventi che verranno effettuati durante l’orario di lavoro della Committente, il Foglio di lavoro dovrà essere sottoscritto, alla chiusura del servizio, da parte di un Referente nominato preliminarmente dalla Committente, il quale vi annoterà le proprie osservazioni e riserve.
3. Per gli interventi effettuati fuori dell’orario di lavoro della Committente, il Foglio di lavoro dovrà essere inviato a mezzo E-mail all’impianto nel giorno immediatamente successivo, affinché il Referente della Committente, entro due giorni lavorativi, vi annoti le proprie osservazioni e riserve.
4. Il Foglio di lavoro sottoscritto dal Referente della Committente con una delle modalità sopra indicate, è l’unico documento che prova fra le Parti l’avvenuta esecuzione dei lavori in esso indicati, fatte salve le eventuali riserve annotate dalla Committente medesima.
5. La sottoscrizione del Foglio di lavoro senza riserve non impedisce alla Committente di contestare vizi e difetti non immediatamente apparenti, entro i termini previsti nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile.
6. Nell’ipotesi in cui il Referente della Committente abbia rifiutato la sottoscrizione del Foglio di lavoro o abbia sottoscritto il medesimo con riserve, l’Assegnatario è comunque tenuto ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi ulteriori che siano necessari all’accettazione del servizio senza riserve o alla eliminazione delle riserve effettuate, e ciò entro il termine di ventiquattro ore successive, salvo che le circostanze non richiedano un termine più stretto. L’Assegnatario che abbia assolto all’obbligo di immediato intervento più sopra previsto, può – se lo ritiene – contestare la mancata accettazione del servizio o l’apposizione delle riserve.

#### **Articolo 9 - Poteri ispettivi della Committente**

1. La Committente può in qualsiasi momento svolgere ispezioni e verifiche durante e dopo lo svolgimento del servizio, dirette ad accertare il rispetto delle obbligazioni assunte dall’Assegnatario o previste dalla legge.
2. Nell’ipotesi in cui, all’esito, risultino mancanze, inesattezze o altra e qualsiasi ipotesi di mancato integrale adempimento, la Committente invia diffida scritta all’Assegnatario, che è tenuto a conformarsi al contenuto della medesima entro ventiquattro ore dal suo ricevimento, mediante apposito intervento o mediante altro comportamento idoneo.

#### **Articolo 10 - Ordine di Acquisto e Ordine di Lavoro**

1. In caso di mera fornitura, l’Ordine di Acquisto debitamente compilato è inviato dalla Committente all’Assegnatario a mezzo *e-mail*. L’Assegnatario rinvia il medesimo al Committente a mezzo mail indirizzata all’Ufficio Acquisti ([segreteria@eco-ricicli.it](mailto:segreteria@eco-ricicli.it)) dopo averlo a sua volta sottoscritto per piena accettazione.



2. L'Ordine di Acquisto, il DDT di consegna controfirmato, unitamente al presente Contratto Quadro, costituiscono l'unica documentazione idonea a provare l'avvenuta fornitura. In caso di contrasto tra il contenuto del presente Contratto Quadro e l'Ordine di Acquisto, prevale il primo.
3. In caso di fornitura con posa in opera, l'Ordine di Lavoro debitamente compilato è inviato dalla Committente all'Assegnatario a mezzo *e-mail*. L'Assegnatario si dichiara pienamente edotto che avviando gli interventi indicati nell'ODL, accetta ogni prescrizione contenuta nell'ODL medesimo.
4. In caso di "intervento in urgenza" l'Ordine di Lavoro potrà essere effettuato per via telefonica e successivamente reiterato a mezzo mail o direttamente consegnato in cantiere.
5. L'Ordine di Lavoro ed il rapporto di lavoro debitamente compilati e sottoscritti, unitamente ai DDT di consegna controfirmato costituiscono, unitamente al presente Contratto Quadro, l'unica documentazione idonea a provare l'avvenuta conclusione del rapporto relativo al singolo servizio di fornitura e posa in opera. In caso di contrasto fra il contenuto del presente Contratto Quadro e l'Ordine di Lavoro, il primo prevale.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le procedure sopra descritte, a regime, potranno essere gestite dalle medesime per mezzo di software gestionale ad hoc.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che le previsioni del presente Articolo sono integrate e completate dalle modalità operative riportate nella "Istruzione Operativa per la Richiesta di Intervento Esterna ad un Manutentore" e relativi allegati (IO ACQ 00) facente parte integrante del Sistema QSA della Committente e costituente **Allegato F - Istruzione Operative ODL - RIE**.

#### **Articolo 11 - Tempistica di intervento**

1. In caso di fornitura e posa in opera, l'Assegnatario si impegna ad effettuare l'intervento entro e non oltre 36 ore dal momento di avvenuta ricezione dell'Ordine di Lavoro, fatti salvi diversi accordi con la committenza.
2. In caso di "intervento in urgenza", l'Assegnatario si impegna ad effettuare l'intervento entro e non oltre 2 ore dal ricevimento della richiesta.

#### **Articolo 12 - Corrispettivo**

1. I corrispettivi sono determinati secondo le previsioni contenute nell'**Allegato B – Prestazioni, Corrispettivi Schede e specifiche tecniche**.
2. Il corrispettivo è pagato entro 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario. Salva preventiva autorizzazione scritta della Committente, l'Assegnatario non può cedere i crediti derivanti dalla esecuzione dei servizi.
3. In caso di fornitura e posa in opera, alla fine di ogni mese l'Assegnatario dovrà redigere consuntivo da sottoporre a validazione da parte del Referente Tecnico della Committente, il quale provvederà a verificarlo e ad inoltrarlo all'Ufficio Acquisti per l'emissione dell'Ordine di Acquisto. L'Assegnatario potrà procedere alla fatturazione solo dopo aver ricevuto l'Ordine di Acquisto.
4. Le fatture dovranno essere regolarmente intestate alla Committente, e dovranno riportare esattamente il riferimento al numero d'ordine emesso dalla Committente. Esse dovranno pervenire in formato elettronico (codice destinatario della Committente "W7YVJK9") entro il giorno 8 del mese successivo a quello di emissione; in caso di ritardo, la scadenza del documento decorrerà dalla data di ricevimento del medesimo.
5. Non sono ammesse al pagamento, e verranno pertanto respinte all'emittente:
  - (a) le fatture prive delle indicazioni previste al precedente *comma 4*;
  - (b) le fatture che portino corrispettivi diversi da quelli risultanti dalla combinazione delle tariffe e del foglio di lavoro regolarmente vistato dal Referente della Committente ai sensi del precedente *Articolo 8*;

- (c) le fatture relative a servizi non accettati o accettati con riserva (e, in questo caso, limitatamente al valore della riserva), quando il motivo che ha determinato la riserva non è stato eliminato;
- (d) le fatture non accompagnate – ove la Committente ne faccia richiesta – dai documenti menzionati al precedente *articolo 3, comma 2 e 3*.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- (a) I corrispettivi sono determinati secondo le modalità contenute nella tabella di cui sub “**C 5**” – **Corrispettivi**.
- (b) I corrispettivi relativi alle prestazioni della squadra d'intervento e dei componenti di ricambio, a partire dal 2021, saranno adeguati al 75% della variazione accertata su base annua intervenuta nei precedenti dodici mesi dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi (ISTAT - NIC). Nulla sarà dovuto laddove predetto indice risultasse negativo;

7. Le prestazioni del presente contratto sono soggette ad IVA di legge. Si precisa che la Committente è soggetta al regime IVA della scissione dei pagamenti “Split Payment”.

#### **Articolo 13 - Garanzia**

1. L’Affidatario, per il servizio di manutenzione, è tenuto alla garanzia per vizi e difetti prevista nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile. La durata della garanzia, riprende a decorrere daccapo dopo ogni intervento, limitatamente all’oggetto dell’intervento medesimo.
2. Per le forniture, la durata della garanzia sarà pari a quella prevista nella Schede Tecnica di ogni Articolo. Laddove non indicata la garanzia sarà pari ad anni 2 (due) a decorrere dalla data di consegna dell’articolo stesso.
3. La presa in consegna dell’Articolo avverrà con” riserva di verifica”, pertanto qualora la fornitura non fosse corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste in sede di R.d.O. n. 18/2019 relativo, l’Assegnatario sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all’uso o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 3 (tre) giorni dall’Assegnatario a proprie cura e spese.
4. Qualora l’Assegnatario non provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, il Committente potrà spedire all’Assegnatario medesimo i beni rifiutati con spese di trasporto a carico dell’Assegnatario, con esclusione di ogni responsabilità per la loro custodia. Nell’ipotesi delineata la Committente si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato, fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento di danni subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli arretrati crediti vantati dall’Assegnatario inadempiente.

#### **Articolo 14 - Durata del contratto quadro e sua estinzione**

1. Il presente contratto quadro ha effetto dal giorno 01 novembre 2019 e sino al 31 ottobre 2021. Sarà facoltà della Committente ripetere il presente contratto per analogo periodo, sino ad un massimo di due volte, dandone comunicazione scritta mezzo posta elettronica certificata all’Assegnatario, almeno 30 gg. prima della scadenza indicata al comma precedente.

### **Articoli 15 - Penali**

1. La Committente avrà diritto di applicare, anche mediante compensazione con quanto dovuto all'Assegnatario in forza del presente Contratto, le seguenti penali:
  - penale per il ritardo nell'intervento riguardante i climatizzatori d'impianto: nel caso in cui l'Assegnatario non esegua l'intervento nei tempi previsti dal precedente *Articolo 11* o nelle diverse tempistiche indicate nell'Ordine di Lavoro, la Committente avrà facoltà di applicare una penale pari ad €uro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;
  - penale per il ritardo nell'intervento riguardante i climatizzatori dei box uso ufficio e spogliatoio: nel caso in cui l'Assegnatario non esegua l'intervento nei tempi previsti dal precedente *Articolo 11* o nelle diverse tempistiche indicate nell'Ordine di Lavoro, la Committente avrà facoltà di applicare una penale pari ad €uro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
  - penale per il ritardo nell'intervento di urgenza: nel caso in cui l'Assegnatario non esegua l'intervento nei tempi previsti dal precedente *Articolo 11*, la Committente avrà facoltà di applicare una penale pari ad €uro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni ora o sua frazione di ritardo;
2. In ogni caso, l'applicazione delle descritte penali non farà venire meno il diritto della Committente di agire per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.
3. Rimane salvo il diritto da parte della Committente di applicare le penali previste nell'**Allegato H – Patto di Integrità**.

### **Articolo 16 - Diritto di Recesso della Committente**

1. La Committente potrà recedere in ogni momento dal presente contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire alla controparte con invio della stessa a mezzo Posta Elettronica Certificata con almeno 30 giorni di preavviso e senza che nulla sia dovuto all'Assegnatario a titolo di risarcimento danni, indennizzo o rimborso o per qualsivoglia altra ragione.

### **Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa**

1. Il presente Contratto si scioglierà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., con effetti immediati, previo semplice invio di comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte della Committente, e fatto salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, allorquando:
  - a. l'Assegnatario commetta un notevole inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel presente contratto, sicché non sia possibile la prosecuzione, nemmeno provvisoria del servizio;
  - b. L'inadempimento contestato all'Assegnatario, anche se non notevole, perduri o si ripeta dopo che la Committente ha diffidato l'Assegnatario alla regolarizzazione;
  - c. l'Assegnatario dovesse rendersi inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli obblighi previsti e disciplinati agli *articoli 5 e 13 e 15* del presente Contratto;
  - d. l'Assegnatario dovesse rendersi inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'**Allegato H – Patto di Integrità**.

### **Articolo 18 - Dichiarazioni del Manutentore - Salute e sicurezza presso gli impianti**

1. L'Assegnatario dichiara e garantisce, anche ai sensi dell'art.47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000, n. 445):
  - (a) di essere imprenditore regolarmente iscritto alla CCIAA competente per territorio e di esercitare la propria attività nel rispetto delle norme civili, penali, amministrative e

tributarie che la regolano; di possedere tutti i requisiti tecnico professionali necessari allo svolgimento dei servizi dedotti in contratto e di disporre, sia in proprio che attraverso il proprio Personale, delle necessarie autorizzazioni, abilitazioni, nulla osta e simili;

- (b) di avere adempiuto e di obbligarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni relative alla prevenzione ed alla tutela della salute sul luogo di lavoro e quindi, fra l'altro, di avere predisposto ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere nominato il medico competente, se ne ricorrono i presupposti di legge; di avere fornito ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale; di avere adempiuto agli obblighi formativi, informativi ed organizzativi previsti dalla disposizione di cui all'art. 18 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere munito il proprio Personale della tessera di riconoscimento dotata dei requisiti previsti dalla legge.
- (c) di essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente, tra le quali la norma UNI EN 50110 e CEI 11-27, di poter svolgere le funzioni di Terzo Responsabile.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere visitato, anteriormente alla conclusione del presente contratto, gli impianti nei quali sarà chiamato ad operare l'Assegnatario, e di avere reciprocamente scambiato le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti in tali ambiti.
3. In attuazione di quanto disposto all'art.26, comma 3 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, la Committente ha elaborato un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), ove sono indicate le misure atte ad escludere o a ridurre al minimo tali rischi. Tale documento costituisce **Allegato G - (D.U.V.R.I.)** al presente Contratto.
4. L'Assegnatario dichiara di avere indicato nell'Offerta alla base della redazione dell'**Allegato B** i costi inerenti alla sicurezza. Tali costi sono stati parametrati in base all'unità di misura utilizzata per la tariffazione e comprendono anche una quota dei costi generali sostenuti dall'impresa per la formazione e l'informazione. Il calcolo dei costi è stato effettuato avuto riguardo alla descrizione delle prestazioni contrattuali contenuta agli artt. 2 e ss.

#### **Articolo 19 - Modello di organizzazione gestione e controllo**

1. L'Assegnatario espressamente dichiara:
  - (a) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Responsabilità Amministrativa delle società di cui al D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
  - (b) di essere a conoscenza di quanto disposto dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da ERV, nonché del Codice Etico pubblicato sul sito: [www.eco-ricicli.it](http://www.eco-ricicli.it) e del relativo sistema di deleghe di funzioni.
2. L'Assegnatario si obbliga, inoltre, a non porre in essere e a far sì che nessuno dei propri amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori ponga in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e delle regole contenute nel citato Modello, nonché più in generale comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
3. L'Assegnatario informerà l'Organismo di Vigilanza di ERV di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di ERV.

4. In caso di violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli, ERV avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di sospendere per verifiche l'esecuzione del contratto o di risolvere il presente contratto, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

#### **Articolo 20 - Anti-Corruption Clauses**

1. L'Assegnatario ripete le dichiarazioni rilasciate e gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità presentato in sede di Offerta a seguito della RDO n. 18/2019 e costituente **Allegato H – Patto di Integrità** al presente Contratto Quadro.
2. L'Assegnatario si dichiara pienamente edotto che gli impegni previsti nell'**Allegato H – Patto di integrità** avranno validità per l'intero periodo di validità del presente Contratto Quadro.

#### **Articolo 21 - Foro Competente**

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

#### **Articolo 22 - Privacy**

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/16, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulla circostanza che i dati personali raccolti per la conclusione del presente contratto saranno oggetto di trattamento nell'archivio clienti/fornitori e che essi sono necessari per la collegata gestione degli adempimenti civili e fiscali previsti dalle vigenti leggi. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del contenuto dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 6 e 13 del GDPR 679/2016. Le informative sul trattamento dei dati personali sono recuperabili al seguente link: [www.eco-ricicli.it/privacy](http://www.eco-ricicli.it/privacy).

#### **Articolo 23 - Disposizioni conclusive**

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme del Codice civile in materia di contratto di appalto.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che è facoltà della Committente cedere il presente Contratto a soggetto giuridico terzo che risultasse affidatario da parte della Committente del coordinamento del servizio di manutenzione generale e tecnica delle linee impiantistiche. L'Assegnatario con la sottoscrizione del presente Contratto accetta sin d'ora predetta potenziale cessione da parte della Committente e libera la medesima da qual si voglia responsabilità solidaristica.
3. Il presente Contratto Quadro, unitamente ai relativi allegati, costituisce la manifestazione integrale e completa di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso fra le Parti.
4. Le Parti riconoscono espressamente che il presente Accordo Preliminare in ogni sua clausola è stato oggetto di specifica trattativa tra di esse e rappresenta l'equo contemperamento dei reciproci interessi. Pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt.1341 e 1342 c.c

In Malcontenta - Venezia, gg ottobre 2019

PER IL COMMITTENTE \_\_\_\_\_

PER L'ASSEGNATARIO \_\_\_\_\_

Le Parti si danno reciprocamente atto che fanno parte integrante e si dichiarano pienamente edotte del contenuto dei seguenti Allegati:

**Allegato A – RDO 18/2019**

**Allegato B – Prestazioni, Corrispettivi e Schede specifiche tecniche**

**Allegato C - Modello DRP**

**Allegato D – Polizza RCT/RCO**

**Allegato E - DURC**

**Allegato F - Istruzione Operative ODL - RIE**

**Allegato G - (D.U.V.R.I.)**

**Allegato H – Patto di Integrità**

In Malcontenta - Venezia, gg ottobre 2019

PER IL COMMITTENTE \_\_\_\_\_

PER L'ASSEGNATARIO \_\_\_\_\_